



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Napoli, Sezione X Civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Esposito Maria, preso atto delle conclusioni rassegnate, ha pronunciato la presente

SENTENZA

(redatta ai sensi degli art.132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla legge 18.6.09 n.69) nella causa iscritta al n. 17825 del Ruolo Generale A.C. dell'anno 2017, ad oggetto: altre questioni di diritto amministrativo - appalto - vertente

TRA

Parte_1 c.f. P.IVA_1 , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Prof. Bruno Capponi e Domenico Di Falco, con domicilio eletto in Pozzuoli, alla via Campana n.268, come in atti
- ATTRICE -

E

Controparte_1 c.f. P.IVA_2 , in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Maria Ferrari, c.f. C.F._1 , giusta procura generale ad lites conferita con atto per notaio Persona_1 del 13.11.2013, rep.n. 55842 raccolta n.14987, domiciliato presso la Casa Comunale, in CP_1 alla Piazza Municipio n.1, come in atti

- CONVENUTO -

CONCLUSIONI: come in atti

MOTIVI IN FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione in riassunzione notificato in data 5 giugno 2017, la società **Parte_1** conveniva in giudizio il **Controparte_1** per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “*“Piaccia all’Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, accogliere le seguenti domande:*

*1) Dichiarare l’adito Tribunale che spetta all’istante, in relazione alla **riserva n. 1**, avente ad oggetto la mancata corresponsione della residua anticipazione del prezzo convenzionale, l’importo di £. 2.861.358.758, pari ad €. 1.477.768,47, oltre agli interessi legali e moratori con i tassi e le decorrenze di cui agli artt. 35 e 36 del dpr n. 1063/62, così come integrati dall’art. 24 della Legge 30.10.2014, n. 161, il tutto con i criteri di contabilizzazione di cui all’art. 4 della l. 741/81, ovvero che spetta quella maggiore o minore somma che dovesse eventualmente risultare nel corso del giudizio; condanni, pertanto, il **Controparte_1** al pagamento delle relative somme in favore dell’istante, oltre interessi ex art. 1284, quarto comma, c.c. sino all’integrale soddisfo.*

*2) Dichiarare l’adito Tribunale che spetta all’istante, in relazione alla **riserva n. 2**, avente ad oggetto il rimborso dei maggiori oneri e costi sostenuti per l’anomalo e frammentario andamento dei lavori sino al 20 febbraio 1990, l’importo di £. 87.897.700.419, pari ad €. 45.395.373,79, ovvero quella maggiore o minore somma che dovesse risultare in corso di giudizio, in ogni caso oltre rivalutazione monetaria e interessi; condanni il **Controparte_1** al pagamento delle relative somme in favore dell’istante, oltre interessi ex art. 1284, quarto comma, c.c. sino all’integrale soddisfo.*

*3) Dichiarare l’adito Tribunale che spetta all’istante, in relazione alla **riserva***

n. 2 bis, avente ad oggetto il rimborso dei maggiori oneri e costi sostenuti per l'anomalo e frammentario andamento dei lavori dal 20 febbraio 1990 sino al 31 maggio 1993, l'importo di £. 31.496.130.000, pari ad €. 16.266.393,63, ovvero quella maggiore o minore somma che dovesse risultare in corso di giudizio, in ogni caso oltre rivalutazione monetaria e interessi; condanni il Controparte_1 al pagamento delle relative somme in favore dell'istante, oltre interessi ex art. 1284, quarto comma, c.c. sino all'integrale soddisfo.

4) Dichiaro l'adito Tribunale che spetta all'istante, in relazione alla riserva n. 3, avente ad oggetto il rimborso dei costi sostenuti per l'esecuzione di una strada provvisoria, l'importo di £. 27.751.915, pari ad €. 14.332,66, oltre revisione prezzi, ovvero quella maggiore o minore somma che dovesse risultare in corso di giudizio, in ogni caso oltre rivalutazione monetaria e interessi; condanni il Controparte_1 al pagamento delle relative somme in favore dell'istante, oltre interessi ex art. 1284, quarto comma, c.c. sino all'integrale soddisfo.

5) Dichiaro l'adito Tribunale che spetta all'istante, in relazione alla riserva n. 5, avente ad oggetto il rimborso dei costi sostenuti per la realizzazione di una strada di accesso al cantiere, l'importo di £. 10.951.700, pari ad €. 5.656,08, oltre revisione prezzi, ovvero quella maggiore o minore somma che dovesse risultare in corso di giudizio, in ogni caso oltre rivalutazione monetaria e interessi; condanni il Controparte_1 al pagamento delle relative somme in favore dell'istante, oltre interessi ex art. 1284, quarto comma, c.c. sino all'integrale soddisfo.

6) Dichiaro l'adito Tribunale che spetta all'istante, in relazione alla **riserva n. 6**, avente ad oggetto i maggiori oneri fideiussori sostenuti sino al 31 maggio 1993, l'importo di £. 640.655.962, pari ad €. 330.871,19, ovvero quella maggiore o minore somma che dovesse risultare in corso di giudizio, in ogni caso oltre rivalutazione monetaria e interessi; condanni il CP_1 [...] al pagamento delle relative somme in favore dell'istante, oltre interessi ex art. 1284, quarto comma, c.c. sino all'integrale soddisfo.

7) Dichiaro l'adito Tribunale che spetta all'istante, in relazione alla **riserva n. 7**, avente ad oggetto il rimborso dei maggiori oneri finanziari e concessori sostenuti per il protrarsi del vincolo contrattuale, nella misura che risulterà dovuta in corso di giudizio, oltre rivalutazione monetaria e interessi; condanni il Controparte_1 al pagamento delle relative somme in favore dell'istante, oltre interessi ex art. 1284, quarto comma, c.c. sino all'integrale soddisfo.

8) Dichiaro l'adito Tribunale che spetta all'istante, in accoglimento della **riserva n. 8**, avente ad oggetto il riaccredito delle detrazioni operate in contabilità, l'importo di £. 582.871.282, pari ad €. 301.027,89 oltre interessi con i tassi e le decorrenze di cui agli artt. 35 e 36 del dpr n. 1063/62, così come integrati dall'art. 24 della legge 30.10.2014, n. 161, il tutto con i criteri di contabilizzazione di cui all'art. 4 della l. 741/81; ovvero quel maggiore o minore importo che dovesse risultare in corso di giudizio; condanni il Controparte_1 al pagamento delle relative somme in favore dell'istante, oltre interessi ex art. 1284, quarto comma, c.c. sino all'integrale soddisfo.

9) Dichiaro l'adito Tribunale che spetta all'istante, in accoglimento della **riserva n. 9**, avente ad oggetto il rimborso dei maggiori oneri e costi

sostenuti per l'anomalo e frammentario andamento dei lavori dal 31.5.1993 al 6.10.1994, l'importo di £. 25.834.078.475, pari ad €. 13.342.188,06, ovvero quella maggiore o minore somma che dovesse risultare in corso di giudizio, in ogni caso oltre rivalutazione monetaria e interessi; condanni il Controparte_1 al pagamento delle relative somme in favore dell'istante, oltre interessi ex art. 1284, quarto comma, c.c. sino all'integrale soddisfo.

10) Dichiaro l'adito Tribunale che spetta all'istante, in accoglimento della **riserva n. 10**, avente ad oggetto il pagamento dell'anticipazione contrattuale sui lavori ex lege n. 94/82, l'importo di £. 8.646.331.600, pari ad €. 4.465.457,60, oltre interessi con i tassi e le decorrenze di cui agli artt. 35 e 36 del dpr n. 1063/62, così come integrati dall'art. 24 della legge 30.10.2014, n. 161, il tutto con i criteri di contabilizzazione di cui all'art. 4 della l. 741/81; ovvero quella maggiore o minore somma che dovesse risultare in corso di giudizio; condanni il Controparte_1 al pagamento delle relative somme in favore dell'istante, oltre interessi ex art. 1284, quarto comma, c.c. sino all'integrale soddisfo.

11) Dichiaro l'adito Tribunale che spetta all'istante, in accoglimento della **riserva n. 11**, avente ad oggetto il risarcimento dei danni sostenuti nel periodo successivo al 7.10.1994 sino al 31.10.1999, l'importo di £. 29.110.028.655, pari ad €. 15.034.075,13, ovvero quella maggiore o minore somma che dovesse risultare in corso di giudizio, in ogni caso oltre rivalutazione monetaria e interessi; condanni il Controparte_1 al pagamento delle relative somme in favore dell'istante, oltre interessi ex art. 1284, quarto comma, c.c. sino all'integrale soddisfo.

12) Dichiaro l'adito Tribunale che spetta all'istante, in accoglimento della **riserva n. 12**, avente

ad oggetto il rimborso del mancato utile sui lavori affidati all'impresa
Parte_2 *l'importo di £. 360.000.000, pari ad € 185.924,48,*
ovvero quella maggiore o minore somma che dovesse risultare in corso di
giudizio, in ogni caso oltre rivalutazione monetaria e interessi; condanni il
Controparte_1 *al pagamento delle relative somme in favore dell'istante,*
oltre interessi ex art. 1284, quarto comma, c.c. sino all'integrale soddisfo.
13) Dichiaro l'adito Tribunale che spetta all'istante, anche in accoglimento
*della **riserva n. 13**, avente ad oggetto il pagamento degli interessi maturati*
per il ritardato pagamento dei corrispettivi, l'importo che risulterà dovuto in
corso di giudizio, relativamente al ritardo occorso nel pagamento dei
corrispettivi ivi indicati, da calcolarsi con i tassi e le decorrenze di cui agli
artt. 35 e 36 del dpr n. 1063/62 e s.m.i., così come integrati dall'art. 24 della
legge 30.10.2014, n. 161, il tutto con i criteri di contabilizzazione di cui
all'art. 4 della l. 741/81; condanni il *Controparte_1* *al pagamento delle*
relative somme in favore dell'istante, oltre interessi ex art. 1284, quarto
comma, c.c. sino all'integrale soddisfo. 14) Dichiaro l'adito Tribunale che
*spetta all'istante, anche in accoglimento della **riserva n. 14**, avente ad*
oggetto il ristoro degli oneri di progettazione, sostenuti e non ammortizzati in
relazione ai lavori non eseguiti ex lege n. 94/82, l'importo che risulterà
dovuto a tal titolo (relativo alla quota di pertinenza degli oneri di
concessione), nonché il ristoro del mancato utile, il tutto sul valore
aggiornato dei lavori, nella misura che risulterà in corso di giudizio, oltre
rivalutazione monetaria e interessi; condanni il *Controparte_1* *al*
pagamento delle relative somme in favore dell'istante, oltre interessi ex art.
1284, quarto comma, c.c. sino all'integrale soddisfo. 15) Dichiaro l'adito

Tribunale che spetta all'istante la revisione prezzi maturata secondo l'effettivo andamento dei lavori e secondo la normativa sui lavori pubblici applicabile ratione temporis, con l'annullamento di ogni illegittimo blocco revisionale e di ogni altro patto in deroga o in contrario al detto regime legale della revisione prezzi, con l'applicazione del compenso revisionale anche ai corrispettivi dovuti a titolo di oneri di concessione, nella misura che risulterà in corso di giudizio, oltre interessi legali e di mora con i tassi e le decorrenze di cui agli artt. 35 e 36 del dpr n. 1063/62 e succ. mod. ed integrazioni, così come integrati dall'art. 24 della legge 30.10.2014, n. 161; il tutto con i criteri di contabilizzazione di cui all'art. 4 della l. 741/81; condanni il Controparte_1 al pagamento delle relative somme in favore dell'istante, oltre interessi ex art. 1284, quarto comma, c.c. sino all'integrale soddisfo. 16) Dichiarare l'adito Tribunale che spetta all'istante il pagamento di tutti i lavori eseguiti, contabilizzati e non, i cui corrispettivi non risultino ancora integralmente versati, nella misura di £. 1.303.317.030 (pari a €. 673.107,08), oltre IVA e oltre interessi legali e moratori quale sino al soddisfo, a titolo di saldo dei lavori come risultante dallo Stato Finale e £.1.083.726.082 (pari a €. 559.697,82), oltre IVA e oltre interessi legali e moratori a titolo di saldo del compenso revisionale come risultante dal certificato n. 18/R.; ovvero al pagamento di quel maggiore o minore importo che dovesse risultare in corso di giudizio. Condanni l'amministrazione comunale al relativo pagamento, oltre interessi con i tassi e le decorrenze di cui agli artt. 35 e 36 del dpr n. 1063/62 e s.m.i., così come integrati dall'art. 24 della Legge 30.10.2014, n. 161, il tutto con i criteri di contabilizzazione di cui all'art. 4 della l. 741/81; condanni il Controparte_1 anche al

pagamento degli interessi maturati sulle predette somme ex art. 1284, quarto comma, c.c. sino all'integrale soddisfo.

17) Dichiaro l'adito Tribunale che spetta all'istante, in relazione ai corrispettivi erogati con ritardo (per lavori, revisione prezzi, indagini, anticipazioni e ritenute), gli interessi legali e di mora con i tassi e le decorrenze di cui agli artt. 35 e 36 del dpr n. 1063/62 e ss.mm.ii., così come integrati dall'art. 24 della Legge 30.10.2014, n. 161, il tutto con i criteri di contabilizzazione di cui all'art. 4 della l. 741/81; condanni il CP_1

[...] al pagamento delle relative somme in favore dell'istante, oltre interessi ex art. 1284, quarto comma, c.c. sino all'integrale soddisfo. 18) Il Tribunale condanni, pertanto, il convenuto Controparte_1 al pagamento, in favore dell'istante, di tutte le somme di cui alle domande che precedono, ovvero alla maggiore o minore somma che dovesse risultare in corso di giudizio, (i) oltre rivalutazione monetaria e interessi sulle somme costituenti debito di valore sino alla data della domanda e oltre interessi ex art. 1284, quarto comma, c.c. sino alla data di integrale soddisfo; (ii) oltre interessi legali e moratori sulle somme costituenti debito di valuta, con i tassi e le decorrenze di cui agli artt. 35 e 36 del dpr n. 1063/62, così come integrati dall'art. 24 della Legge 30.10.2014, n. 161, il tutto con i criteri di contabilizzazione di cui all'art. 4 della l. 741/81 sino alla data della domanda, oltre interessi ex art. 1284, quarto comma, c.c., sino alla data di integrale soddisfo.

Le riconosca, in via subordinata, ove ne ravvisi i presupposti, a titolo di responsabilità extracontrattuale ovvero a titolo di indebito arricchimento, condannando, pertanto, il Controparte_1 al relativo pagamento nella

misura che risulterà in corso di giudizio, oltre rivalutazione monetaria ed interessi sino alla data della domanda/sentenza, oltre interessi ex art. 1284, quarto comma, c.c. sino alla data di integrale soddisfo. Con vittorie di spese di lite e compensi professionali e con attribuzione diretta ai procuratori antistatari”.

La *Pt_1* a fondamento della domanda deduceva di essere cessionaria dei crediti maturati dai Consorzi CONCAB ed IREC, originari concessionari del Programma Straordinario di Edilizia Residenziale Pubblica di Ponticelli, disciplinato dalla convenzione rep. n. 25282 del 12 marzo 1976 e successivi atti aggiuntivi.

Nel corso dell'esecuzione dell'appalto pubblico, l'andamento dei lavori risultava anomalo e frammentario, a causa di plurime sospensioni, consegne parziali e difficoltà imputabili al *Controparte_1* tra cui la presenza di elettrodotti, fabbricati occupati e carenza di accessi al cantiere. Tali eventi determinarono ritardi, maggiori oneri e costi per le imprese affidatarie, documentati dalle riserve iscritte in contabilità. A seguito della sospensione definitiva dei lavori nel 1994 e della successiva risoluzione del rapporto concessorio, veniva redatto lo stato finale e, nel 2001, il certificato di collaudo.

Parte_1, quale soggetto subentrato nei crediti, a seguito di operazioni di cartolarizzazione, chiedeva il riconoscimento delle somme dovute per le riserve nn. 1–13.

In particolare il ricorso per riassunzione, atto introduttivo del giudizio in esame, è proposto da *Parte_1* innanzi al Tribunale di Napoli, X Sezione Civile, per la prosecuzione del giudizio già pendente contro il

Controparte_1 e sospeso ex art. 295 c.p.c. in attesa della definizione del giudizio di legittimità relativo alla sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 689/2014.

Pt_1 quale cessionaria dei crediti derivanti dalla concessione del 12.3.1976 e successivi atti, richiama integralmente le domande originarie, già formulate nell'atto di citazione e nelle memorie ex art. 183 c.p.c., con cui chiede la condanna del *CP_1* al pagamento di somme per anticipazioni non corrisposte, maggiori oneri e costi derivanti dall'anomalo andamento dei lavori, revisione prezzi, interessi e rivalutazione, nonché il riconoscimento, in subordine, della responsabilità extracontrattuale o dell'indebito arricchimento.

Con il ricorso la *Pt_1* quindi, chiede al Giudice di fissare l'udienza per la prosecuzione del processo sospeso. Processo all'epoca, si ribadisce, introdotto con l'atto di citazione da *Parte_1* quale successiva cessionaria dei crediti già vantati dal *CP_2* nei confronti del *Controparte_1* in forza della convenzione concessoria del 12.3.1976 e dei successivi atti aggiuntivi, conveniva in giudizio il *CP_1* esponendo l'andamento del rapporto concessorio e delle opere di edilizia residenziale pubblica. Sono ricostruite le numerose sospensioni e riprese dei lavori, le difficoltà derivanti da impedimenti esterni (come la presenza di elettrodotti e carenze nelle aree di cantiere) e le riserve iscritte in contabilità in ordine a mancato pagamento di parte dell'anticipazione, maggiori oneri e costi di cantiere, oneri fideiussori, vincolo contrattuale prolungato, detrazioni ritenute illegittime, revisione prezzi e mancato utile. *Pt_1* chiedeva quindi che il Tribunale, accertata la spettanza dei crediti corrispondenti alle varie riserve,

condanni il Controparte_1 al pagamento delle relative somme, con rivalutazione monetaria, interessi legali e moratori, oltre alle spese di lite.

Nel giudizio innanzi al Tribunale di Napoli, R.G. n. 17825/2017, si costituisce il Controparte_1 mediante deposito di comparsa di costituzione con domanda riconvenzionale per sentire accogliere le seguenti conclusioni: *“In via pregiudiziale sospendere il giudizio, ex art. 337 comma 2 c.p.c. sino alla conclusione del giudizio di legittimità in ordine alla sentenza della Corte di appello di Napoli n.689/14; ovvero, ai sensi dell’art. 295 c.p.c. sino alla conclusione del giudizio pendente tra* Parte_3

[...] e Controparte_1 *incardinato innanzi alla X sezione del Tribunale di Napoli, recante il n.r.g.32604/14. In subordine, disporre la riunione, per connessione, tra tale ultimo giudizio e la causa odierna. 2. Dichiarare prescritti i crediti vantati dall’attrice, nella sua dichiarata qualità di cessionaria degli stessi. 3. Rigettare, per infondatezza, a causa del difetto di legittimazione attiva dell’attrice, tutte le domande. 4. Dichiarare inopponibili al* CP_1 *tutte le cessioni di credito intermedie; e, dunque, invalida ed inefficace, quella effettuata in favore dell’attrice. 5. A tal uopo, in via riconvenzionale, dichiarare la nullità del contratto di transazione stipulato il 15.2.1999, tra* Parte_4 *—* CP_3 Controparte_4 *e COOP. CONSULCOOP, nella parte in cui si prendeva atto della cessione dei crediti vantati dal* CP_2 *verso il* Controparte_1 *in relazione alle convenzioni concessorie per la realizzazione di alloggi di edilizia pubblica sovvenzionata di cui era titolare il* CP_2 *in bonis. 6. Nel merito, respingere le domande attrici per infondatezza, ovvero per inammissibilità, a causa della decadenza delle*

riserve apposte dall'originaria titolare dei crediti e per insussistenza delle maggiori pretese ed oneri rivendicati a mezzo delle medesime riserve iscritte in contabilità. 7. Dichiarare, in ogni caso, e subordinatamente, la carenza di legittimazione attiva dell'attrice relativamente alla domanda di cui al capo 16) delle conclusioni della citazione (riserve nn.13 e 14). 8. In subordine, per l'ipotesi di accoglimento delle domande, dichiararsi in ogni caso che nulla è dovuto all'attrice per i crediti maturati successivamente al 6.6.1992, ovvero a far data dal sequestro dell'azienda del CP_2, ad opera del Trib. di S. Maria Capua Vetere; o, subordinatamente, per quelli a decorrere dalla data di emissione della deliberazione di G.C. n.5312, del 27.12.1996. 9. In estremo subordine, dichiarare che nulla è dovuto, per decadenza delle relative riserve, relativamente ai capi 13) e 14) delle conclusioni. 10. Sempre in via gradata, nella malaugurata ipotesi di accoglimento delle domande di condanna, detrarsi da esse l'intervenuto pagamento di Euro 9.906.101.47; 11. In ogni caso, rigettarsi la domanda di ingiustificato arricchimento, ovvero di responsabilità extracontrattuale, e ritenersi non dovuto il cumulo tra interessi e rivalutazione.”

Il Comune ricostruisce l'intera vicenda del rapporto concessorio iniziato con la convenzione del 12 marzo 1976 e le successive convenzioni degli anni 1978, 1980 e 1987, relative alla realizzazione di un vasto programma di edilizia residenziale pubblica nei campi 4 e 6 di Ponticelli. Vengono richiamate le numerose sospensioni e riprese dei lavori, le difficoltà connesse alla mancanza di aree, alla presenza di elettrodotti, alle interferenze con opere del Commissario per il sisma, nonché l'iscrizione di varie riserve in contabilità da parte del concessionario. Si ripercorrono inoltre il sequestro

giudiziario del ramo di azienda CP_2 , il successivo fallimento, l'affidamento di parte dei lavori a terzi, la redazione degli stati di avanzamento e del conto finale, l'emissione del certificato di collaudo e la successiva attivazione del giudizio arbitrale da parte di Consulcoop, concluso con lodo favorevole poi annullato dalla Corte d'Appello di Napoli.

. In diritto, il CP_1 solleva numerose eccezioni preliminari e di merito e chiedeva la sospensione del giudizio ex art. 337, comma 2, c.p.c., in attesa della decisione della Corte di Cassazione sul ricorso proposto da [...] Parte_5 contro la sentenza di annullamento del lodo arbitrale, ritenendo sussistente un rapporto di pregiudizialità e rischio di contrasto tra giudicati; in subordine, chiede la sospensione ex art. 295 c.p.c. o la riunione per connessione con altro giudizio pendente davanti alla X Sezione del Tribunale di Napoli, promosso da Parte_3 per i medesimi crediti; eccepisce la prescrizione dei diritti azionati, distinguendo tra il rapporto regolato dalle convenzioni antecedenti al 1987 e quello disciplinato dalla convenzione del 30 marzo 1987, qualificata come novativa, con conseguente estinzione delle pretese maturate sino a tale data; contesta la legittimazione attiva di Parte_1 sostenendo che i crediti verso il Comune non sono mai validamente entrati nel patrimonio della primitiva cessionaria CP_3 a causa della mancata definitiva omologazione del concordato fallimentare del CP_2 chiedendo, inoltre, in via riconvenzionale, la declaratoria di nullità della transazione del 15 febbraio 1999, ritenuta in contrasto con le norme concorsuali e avente ad oggetto diritti indisponibili; deduce l'inefficacia e/o nullità delle successive cessioni di credito e di ramo d'azienda (compresa la cartolarizzazione a favore di Pt_1 , anche per

difetto di requisiti soggettivi dei cessionari e per mancato rispetto delle forme di pubblicità previste per le cessioni in blocco e per i contratti pubblici, nonché l'inopponibilità al **CP_1** delle cessioni intermedia; sostiene, inoltre, che la legittimazione ad agire per la riscossione spetterebbe alla società incaricata del servicing nell'operazione di cartolarizzazione e non a **Parte_1**.

Il Comune deduceva quindi il difetto di legittimazione attiva dell'attrice in ordine alla domanda risarcitoria relativa al periodo successivo al 31 ottobre 1999 e fino al collaudo, assumendo che le cessioni riguardassero solo i crediti maturati fino a quella data.

Nel merito, contestava la debenza dei crediti per riserve e eccepisce la decadenza dalle stesse, evidenziando gravi anomalie nella contabilità, la peculiarità del periodo in cui i lavori furono eseguiti dal custode giudiziario a seguito del sequestro del ramo di azienda, nonché l'affidamento dei lavori a **Parte_2** e la successiva deliberazione comunale di risoluzione dei rapporti concessori. Richiamava, inoltre, la mancata valida conferma delle riserve nello stato finale e nel certificato di collaudo da parte del soggetto legittimato (Consulcoop), invocando la conseguente presunzione di rinuncia e/o decadenza dalle pretese.

In conclusione, il **Controparte_1** chiedeva il rigetto integrale delle domande proposte da **Parte_1** la dichiarazione di prescrizione dei crediti, la declaratoria di nullità della transazione del 15 febbraio 1999 e l'accertamento del difetto di legittimazione attiva dell'attrice rispetto ai crediti azionati.

La causa veniva istruita anche mediante consulenza tecnica d'ufficio affidata all'ing. CP_5 e al dott. Persona_2 che depositavano la relazione definitiva in data 14 marzo 2025.

In particolare consulenza tecnica d'ufficio è stata disposta nell'ambito del giudizio in esame, avente ad oggetto il presunto credito derivante da una complessa concessione di edilizia residenziale pubblica per il Piano di zona 167 di Ponticelli, sviluppatasi dal 1976 al 2000. I CTU ing. CP_5 (tecnico) e dott. Persona_2 (contabile) sono stati incaricati di verificare, ciascuno per le proprie competenze, la fondatezza e la congruità delle pretese economiche dell'attrice, con particolare riguardo alle riserve iscritte in contabilità, alle anticipazioni, agli oneri di concessione, all'eventuale esistenza di lavori eseguiti e non pagati e alla quantificazione degli interessi dovuti.

Dopo una prima formulazione dei quesiti, il Giudice, con ordinanza del 26.07.2024, ha riformulato l'incarico, richiedendo ai CTU di accertare: 1) la congruità delle richieste economiche relative alle riserve n. 2, 2 bis, 6, 7, 9 e 11 e la tempestività delle stesse; 2) la congruità degli importi richiesti per le riserve n. 3 e 5 (strade provvisorie e accesso cantiere) e la loro tempestività; 3) la congruità e fondatezza delle detrazioni di L. 582.871.282 (riserva n. 8); 4) l'entità delle anticipazioni non corrisposte (riserve n. 1 e 10) e la tempestività delle relative riserve; 5) gli oneri di concessione e di progettazione non ammortizzati per i lavori non eseguiti ex L. 94/82; (vi) la sussistenza di lavori eseguiti, contabilizzati e non pagati; 6) gli interessi dovuti su tutti gli importi eventualmente accertati in favore della parte attrice.

I consulenti hanno proceduto all'inquadramento storico-contrattuale della concessione e, pertanto, premettono una ampia ricostruzione cronologica: a partire dagli anni '70 il *Controparte_1* affida ai Consorzi CON.CAB e *CP_2*, quali concessionari, la progettazione e realizzazione di un articolato programma di edilizia residenziale pubblica nella 167 di Ponticelli, con una serie di convenzioni successive che ridefiniscono oggetto, tempi e importi. Di rilievo la convenzione n. 35658/1980 (realizzazione di 1.304 alloggi per 7.996 vani finanziati ex L. 25/80) e, soprattutto, la convenzione n. 58403 del 30.03.1987, che ridetermina il programma edilizio, gli importi, le anticipazioni e le tempistiche, senza che il concessionario formuli riserve al momento della sottoscrizione.

I lavori, avviati nei primi anni '80, sono caratterizzati da numerose difficoltà: adeguamento alla nuova normativa antisismica dopo il sisma del 1980, ritardi nella consegna e nella liberazione delle aree, problemi di accesso ai cantieri, sospensioni per carenza di fondi e, dagli anni '90, anche vicende giudiziarie sulla titolarità della concessione (custodia giudiziaria del ramo d'azienda *CP_6*). I lavori riprendono nel 1993 per poi essere definitivamente sospesi nell'ottobre 1994. Il Comune risolve la concessione nel 1996; lo stato finale è redatto nel 2000 e il certificato di collaudo nel 2001. Nel frattempo intervengono varie cessioni di crediti, fino all'acquisto da parte di *Parte_1* mediante operazioni di cartolarizzazione.

Le operazioni peritali si articolano in più accessi (dal dicembre 2023 al settembre 2024), con riunioni presso lo studio del CTU e sopralluogo sui luoghi. I CTU acquisiscono e analizzano una vasta documentazione contrattuale, contabile e amministrativa, nonché il registro di contabilità del

cantiere, rinvenuto presso l'Autorità giudiziaria penale. Le parti depositano articolate note tecniche e repliche, cui i CTU danno riscontro nel capitolo finale della relazione.

Elemento centrale del metodo utilizzato dai tecnici è il riferimento al registro di contabilità "sopravvenuto", utilizzato per verificare la tempestività delle riserve e la corrispondenza delle pretese attoree alle risultanze contabili. I CTU richiamano la giurisprudenza in tema di obbligo di iscrizione tempestiva e specifica delle riserve, sottolineando che la mancata o tardiva iscrizione, o la mancata quantificazione entro tempi ragionevoli, comportano la decadenza dal relativo diritto. Per alcune riserve vengono sviluppate due ipotesi alternative, a seconda che il Giudice ritenga o meno ammissibile una lettura più ampia del requisito di tempestività.

In merito alle risposte ai quesiti sui maggiori oneri da anomalo andamento (quesito n. 1) si precisa che il quesito riguarda le riserve n. 2, 2 bis, 6, 7, 9 e 11, tutte riferite a periodi diversi dell'anomalo andamento e delle sospensioni dei lavori.

- Riserva n. 2 (fino al 28.02.1990). La riserva attiene all'anomalo andamento dei lavori nelle prime fasi, con riferimento a ritardi nella consegna/liberazione delle aree, difficoltà di accesso, adeguamento antisismico e ritardi nei pagamenti. È iscritta per la prima volta l'8.4.1985 e quantificata in modo significativo solo con il SAL n. 9 del 1989. I CTU evidenziano che la convenzione n. 58403/1987, sottoscritta senza riserve, ridefinisce programma, importi e tempi, quando la riserva era già iscritta ma ancora non quantificata; ciò, secondo l'impostazione dei consulenti, incide sulla sopravvivenza delle pretese connesse al periodo precedente e sulla loro

ammissibilità. In via subordinata vengono comunque sviluppate ipotesi di quantificazione del danno (oneri di concessione, spese generali, ritardo formazione utile, maggiori oneri di manodopera) ma la scelta se ritenerle azionabili è rimessa al Giudice. In merito alle single riserve si rileva:

- Riserva n. 2 bis (1.3.1990 – 31.5.1993). La riserva riguarda una lunga sospensione di fatto, connessa sia a ritardi nei pagamenti sia alle incertezze sulla titolarità della concessione dovute alle vicende IREC/EDILABIT. I CTU distinguono due scenari: 1) se la sospensione è imputata a fatti del concessionario (incertezza sulla propria legittimazione), nessun indennizzo è dovuto; 2) se invece il Giudice ritiene sufficiente l'eccezione di inadempimento iscritta in riserva e ritiene tempestiva la riserva (formalizzata dopo il verbale di ripresa del 31.5.1993 e poi riportata nel SAL n. 11), allora si procede alla quantificazione del danno da mancata produzione per 1.187 giorni, tramite oneri di concessione e spese generali variabili calcolati sulla produzione giornaliera teorica prevista dal contratto.
- Riserve n. 6 (fideiussioni) e n. 7 (polizze assicurative). Le due riserve attengono al prolungamento nel tempo degli oneri per garanzie fideiussorie e coperture assicurative, resosi necessario a causa delle sospensioni e della durata anomala dell'appalto. I CTU ricostruiscono durata, premi e rinnovi, verificano l'imputabilità delle soste all'Amministrazione o al concessionario e propongono solo il ristoro della parte di costo effettivamente collegata a sospensioni imputabili al CP_1 nei limiti di quanto documentato.
- Riserva n. 9 (periodo 1993–1994). Riguarda ulteriori anomalie nell'andamento dei lavori dopo la ripresa del 1993. Anche qui i CTU distinguono ciò che è causalmente collegato a condotte del CP_1 (ritardi

pagamenti, difficoltà di programmazione per carenze di finanziamento) da quanto dipende dalla struttura organizzativa del concessionario, offrendo quantificazioni alternative in funzione della valutazione giudiziale sulla imputabilità degli eventi.

- Riserva n. 11 (dal 7.10.1994 al 2000 – sospensione e ritardato collaudo). La riserva è riferita alla sospensione dei lavori a partire dal 6.10.1994 per carenza di fondi ex L. 25/80 e alla successiva fase fino al collaudo. I CTU evidenziano che la domanda attorea è formulata per sospensione lavori fino al 31.10.1999, non per ritardato collaudo. Sviluppano comunque due ipotesi: in quella più favorevole al concessionario (HP2), assumendo la tempestività della riserva e l'imputabilità all'amministrazione, stimano il danno in complessive L. 3.469.226.338, comprensive anche di L. 386.278.828 qualificabili come ristoro delle maggiori spese generali per ritardato collaudo (1% di spese generali su 675 giorni tra 27.12.1997 e 31.10.1999). I CTU segnalano che la spettanza di questa ulteriore quota per "ritardato collaudo" dipende dalla qualificazione giuridica della domanda.

- Riserve n.3 e n.5. In riferimento poi alle strade provvisorie e accesso cantiere (quesito n.2 - riserve n. 3 e 5) i CTU hanno rilevato che per le riserve n. 3 e 5, relative rispettivamente alla realizzazione di una strada provvisoria e di una strada di accesso al cantiere, i CTU verificano che le opere siano state effettivamente eseguite e ne analizzano caratteristiche e costi. Confrontano le richieste del concessionario con i prezzi dell'epoca e con le previsioni contrattuali sugli oneri a carico del concessionario per le urbanizzazioni interne ai lotti. La conclusione è che solo una parte degli importi rivendicati può considerarsi congrua e riconoscibile, limitatamente a

lavorazioni ulteriori rispetto agli obblighi contrattuali e adeguatamente documentate.

- Riserva 8. In merito alle detrazioni operate dal CP_1 (quesito n. 3 – riserva n. 8) è emerso che la riserva n. 8 contesta le detrazioni per complessive L. 582.871.282 operate dalla stazione appaltante in sede contabile e di collaudo, per vizi e carenze esecutive. I CTU ricostruiscono il percorso delle detrazioni, mettono a confronto le risultanze del certificato di collaudo e della relazione riservata della Commissione con i pagamenti e lo stato finale, e concludono che gli importi detratti risultano nel complesso giustificati. Non emerge quindi un credito della concessionaria per la restituzione di tali somme.

- Riserve n.1 e n.10 - Per quanto attiene le anticipazioni contrattuali (quesito n. 4 – riserve n. 1 e 10), sul presupposto che parte attrice sostiene che una parte delle somme dovute non sarebbe mai stata erogata, i CTU ricostruiscono l'evoluzione della disciplina dell'anticipazione nei vari atti (in particolare prima e dopo la convenzione n. 58403/1987), rilevando che quest'ultima fissa nuovi importi contrattuali, nuove percentuali di anticipazione e nuova tempistica, accettati dal concessionario senza riserve. In questa ottica, la convenzione del 1987 assume valore di rinegoziazione complessiva del rapporto anche in punto anticipazione. Sulla base dei conteggi effettuati e delle somme già corrisposte, i CTU concludono che non residuano ulteriori anticipazioni da riconoscere a favore della parte attrice.

In merito agli oneri di concessione e progettazione per lavori non eseguiti con il finanziamento ex L. 94/82 (quesito n. 5), i CTU determinano gli oneri teorici di concessione in L. 2.828.239.308 e gli oneri di progettazione nel

25% di tale importo, pari a L. 707.059.827. Dall'esame dello stato finale revisionato risulta che al concessionario è stato riconosciuto, come acconto sugli oneri di concessione e sulle spese di progettazione riferiti ai lavori ex L. 94/82, l'importo di L. 1.296.949.740. Tale somma copre integralmente la progettazione e almeno parte degli ulteriori oneri non specificamente documentati. Poiché agli atti non vi è prova di ulteriori costi effettivamente sostenuti e non ammortizzati, i CTU ritengono che non sia dimostrato un ulteriore credito della parte attrice su questo punto.

In riferimento ai lavori eseguiti, contabilizzati e non pagati (quesito n. 6, sulla base delle verifiche contabili, i CTU accertano che, per l'intera concessione, sono stati pagati complessivi L. 72.286.937.899, così ripartiti: lavori e interessi, oneri di concessione, indagini geognostiche, revisione prezzi e relativi interessi. Dal raffronto con lo stato finale e con il certificato di collaudo emerge un credito residuo del concessionario pari a L. 291.617.849 oltre IVA, già riconosciuto in sede di collaudo. Le ulteriori differenze fino alla somma complessiva dei mandati di pagamento (circa L. 82,4 miliardi) sono riferite ad altre causali estranee alla concessione. I CTU concludono quindi che non sussistono lavori eseguiti, contabilizzati e non pagati oltre quanto già risultante dal collaudo.

In riferimento agli interessi (quesito n. 7). Il capitolo sugli interessi, curato dal dott. Per_2 affronta la quantificazione degli interessi per ritardati pagamenti dell'anticipazione e dei corrispettivi lavori. Vengono considerate diverse opzioni: applicazione o meno dell'art. 1194 c.c. (imputazione prioritaria dei pagamenti agli interessi) e diverse modalità di ricostruzione dei flussi. Nell'ipotesi che i pagamenti siano imputati secondo la disciplina

ordinaria degli interessi moratori, senza applicare il criterio dell'art. 1194 c.c., i CTU calcolano gli interessi per ritardi sui pagamenti dei lavori fino alla data di emissione della contabilità finale (15.12.2000) in Euro 8.621.832,26, che diventano nuova sorta capitale. Su tale importo vengono poi computati gli ulteriori interessi legali dal 16.12.2000 al 5.7.2017, pari a Euro 8.594.452,63. Il totale degli interessi alla data di introduzione del giudizio è quindi stimato in complessivi Euro 17.216.284,89 (pari a circa L. 33.335.375.939).

I CTU illustrano anche soluzioni alternative – ad esempio con piena applicazione dell'art. 1194 c.c. – che conducono a importi diversi, lasciando al Giudice la scelta del criterio da preferire in diritto.

In conclusione nel complesso, la relazione di CTU, pur effettuando calcoli analitici per ciascuna riserva e sviluppando più ipotesi di quantificazione, mostra un'impostazione restrittiva quanto all'ammissibilità di molte delle pretese attoree, sia per difetto di tempestività e specificità delle riserve, sia per l'effetto rinegoziativo della convenzione del 1987, sia per carenze documentali sui costi effettivamente sostenuti. Per alcune voci (anticipazioni, detrazioni contestate, oneri di concessione per lavori non eseguiti, presunti lavori non pagati) i CTU escludono la sussistenza di ulteriori crediti oltre quanto già riconosciuto in contabilità e collaudo.

I maggiori importi che potrebbero residuare in favore della parte attrice riguardano essenzialmente le riserve da anomalo andamento e sospensione (in particolare le riserve n. 2 bis e 11) e gli interessi per ritardato pagamento, la cui effettiva spettanza e misura sono tuttavia espressamente rimesse alla valutazione giuridica del Tribunale.

La CTU comunque ha in sostanza ricostruito analiticamente la vicenda, accertando la fondatezza delle pretese economiche della parte attrice e proponendo una quantificazione secondo le ipotesi 1, 2 e 3 indicando per ciascuna ipotesi gli importi, con rivalutazione oltre, oneri e maggiori costi sostenuti per l'anomalo andamento dei lavori.

MOTIVI IN DIRITTO

La domanda è fondata per quanto di ragione.

In merito alla legittimazione attiva della *Parte_1* si rileva che essa trova fondamento nella titolarità dei crediti regolarmente ceduti nell'ambito delle operazioni di cartolarizzazione e successivamente riconosciuti dalla giurisprudenza di merito (App. Napoli, n. 5885/2019). Tale pronuncia costituisce giudicato esterno ex art. 2909 c.c. e prevale su ogni precedente contrastante (Cass. civ., sez. un., 27.04.2007, n. 9941). L'eccezione Comunale di nullità della cessione dei crediti pubblici è infondata, atteso che la cessione è avvenuta ai sensi della L. 130/1999 e rientra nel novero delle operazioni legittimamente opponibili alla pubblica amministrazione (Cass. civ., sez. un., 18.11.2022, n. 33954; Cons. Stato, sez. IV, 21.02.2020, n. 1311).

In merito alle riserve e alle altre domande, tra cui la non assoggettabilità all'onere di riserva delle pretese relative al ritardato pagamento, deve preliminarmente rilevarsi che il ritardato pagamento dell'anticipazione contrattuale (Riserva n. 1), così come la domanda di corresponsione degli interessi per il ritardato pagamento dei lavori, comprensiva del saldo finale, non soggiacciono, per la loro intrinseca natura giuridica, all'onere decadenziale dell'iscrizione tempestiva di riserva. Tali pretese non attengono

a maggiori oneri derivanti dall'esecuzione dell'opera né a fatti incidenti sul sinallagma contrattuale verificatisi in corso d'opera, bensì costituiscono conseguenza diretta e immediata dell'inadempimento dell'Amministrazione all'obbligazione pecuniaria derivante dal rapporto concessorio. Esse si collocano, pertanto, sul piano dell'inadempimento contrattuale e non su quello della contabilità dei lavori. La funzione tipica dell'istituto della riserva - volta a consentire all'Amministrazione un tempestivo controllo tecnico ed economico sui fatti incidenti sull'esecuzione dell'opera pubblica risulta, in tali ipotesi, del tutto estranea, poiché il diritto agli interessi per il ritardato pagamento sorge automaticamente ex lege al momento dell'inadempimento, senza necessità di alcuna valutazione discrezionale o tecnico-contabile da parte della stazione appaltante. Secondo un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, le pretese aventi ad oggetto il pagamento di somme già definitivamente maturate, nonché il riconoscimento degli interessi moratori per il loro tardivo pagamento, non richiedono l'iscrizione di riserva, trattandosi di diritti che non derivano dall'andamento dei lavori, ma dal mancato adempimento di obbligazioni pecuniarie già scadute. Quanto al criterio di imputazione dei pagamenti e di determinazione degli interessi, il Tribunale ritiene di dover integralmente condividere l'impostazione seguita dal CTU, che ha fatto corretta applicazione dell'art. 1194 c.c., norma di carattere generale che impone, in assenza di diversa volontà del creditore, l'imputazione prioritaria dei pagamenti agli interessi maturati e solo successivamente al capitale. Tale criterio, lungi dal costituire una scelta discrezionale, si impone quale regola inderogabile del sistema delle obbligazioni pecuniarie, tanto più in presenza di un rapporto di durata

caratterizzato da reiterati e significativi ritardi nei pagamenti da parte dell'Amministrazione concedente. Parimenti corretta risulta l'individuazione del regime giuridico degli interessi applicabili. La CTU ha puntualmente ricostruito il quadro normativo di riferimento, valorizzando il richiamo convenzionale agli artt. 35 e 36 del D.P.R. n. 1063 del 1962, applicabile *ratione temporis* al rapporto concessorio in esame, nonché alla L. n. 741 del 1981, che ha introdotto una disciplina speciale in materia di interessi per ritardato pagamento nei contratti di opere pubbliche. In tale contesto risulta giuridicamente fondata l'applicazione dell'art. 1284, comma 4, c.c., nella parte in cui consente la determinazione degli interessi in misura superiore al tasso legale, allorché ciò derivi da una fonte normativa o convenzionale. Il rinvio operato dalla *lex specialis* del rapporto concessorio integra, infatti, un valido titolo per l'applicazione del regime di interessi previsto dalla normativa sui lavori pubblici, volto a compensare il concessionario del pregiudizio finanziario derivante dal protratto mancato godimento delle somme dovute. Alla luce delle considerazioni che precedono, deve ritenersi corretta la quantificazione operata dalla CTU in ordine agli interessi maturati, così determinati: interessi per il ritardato pagamento dei lavori, comprensivi del saldo finale non corrisposto, per l'importo complessivo di euro 25.735.845,10, oltre agli ulteriori interessi dovuti ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. n. 1063 del 1962, decorrenti dall'8 maggio 2017 e sino all'effettivo soddisfo; interessi per il ritardato pagamento dell'anticipazione ex lege n. 24 del 1980 (Riserva n. 1), per l'importo di euro 3.125.178,23, oltre agli ulteriori interessi maturandi sulla somma di euro 1.158.217,30, a decorrere dall'8 maggio 2017 e fino al soddisfo.

Tali importi costituiscono il risultato di un'applicazione rigorosa e coerente delle norme di legge e di contratto, nonché di una puntuale ricostruzione del rapporto obbligatorio intercorrente tra le parti, che tiene conto della natura pubblicistica della concessione senza tuttavia derogare ai principi fondamentali dell'ordinamento civilistico in materia di obbligazioni pecuniarie e responsabilità da inadempimento.

Sulla fondatezza e sull'unicità della Riserva n. 11 tra le riserve ammissibili, dall'istruttoria espletata e, in particolare, dalle puntuali e approfondite valutazioni contenute nella consulenza tecnica d'ufficio, emerge che la Riserva n. 11 costituisce l'unica riserva, oltre alla Riserva n. 1 e alle pretese accessorie per interessi, che risulta fondata e dovuta in favore della parte attrice. La CTU ha infatti escluso, con argomentazioni tecnicamente e giuridicamente coerenti, la spettanza delle ulteriori riserve azionate, evidenziandone l'insussistenza dei presupposti causali ovvero il difetto di prova del nesso eziologico tra i fatti dedotti e i maggiori oneri lamentati. Diversamente, per la Riserva n. 11, è stata accertata la sussistenza di un pregiudizio economicamente valutabile, direttamente riconducibile a condotte imputabili all'Amministrazione concedente e incidente sull'equilibrio economico del rapporto concessorio. Quanto alla quantificazione, il Tribunale ritiene di dover integralmente recepire le conclusioni cui è pervenuta la CTU, la quale ha proceduto a una ricostruzione analitica e rigorosa delle poste economiche oggetto di rivendicazione, sulla base della documentazione contabile disponibile e dei criteri valutativi coerenti con la normativa applicabile *ratione temporis* in materia di lavori pubblici. In esito a tale ricostruzione, la complessiva spettanza afferente alla Riserva n. 11 è stata

determinata nell'importo di euro 1.791.705,88, quale sorte capitale dovuta all'attore. Inoltre trattandosi di pregiudizio avente natura di debito di valore, la CTU ha correttamente applicato i criteri di rivalutazione monetaria e di calcolo degli interessi compensativi, al fine di reintegrare integralmente la sfera patrimoniale del concessionario, tenendo conto del progressivo depauperamento monetario subito nel corso del tempo. In applicazione di tali criteri, la rivalutazione e gli interessi maturati sino alla data del 7 maggio 2017 sono stati quantificati in euro 1.224.123,00. Su tali importi devono altresì riconoscersi gli ulteriori interessi e gli accessori di legge dalla predetta data e sino all'effettivo soddisfo, in conformità ai principi generali in materia di responsabilità contrattuale della pubblica amministrazione e di integrale ristoro del danno. Alla luce delle considerazioni che precedono, deve pertanto dichiararsi la fondatezza della Riserva n. 11 e la conseguente condanna dell'Amministrazione al pagamento, in favore della parte attrice, dell'importo di euro 1.791.705,88, oltre euro 1.224.123,00 a titolo di rivalutazione e interessi maturati sino al 7 maggio 2017, nonché oltre agli ulteriori accessori di legge dalla medesima data e fino all'integrale soddisfo. All'esito dell'istruttoria e del deposito della relazione finale di CTU le parti depositavano proprie comparse conclusionali e memorie di replica che di seguito di riassumono. -

La comparsa conclusionale, depositata da *Parte_1* nel giudizio innanzi al Tribunale di Napoli, riepiloga l'intera vicenda processuale relativa ai crediti derivanti dalla concessione del 12.3.1976 e successivi atti per la realizzazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica. *Pt_1* quale cessionaria dei crediti già facenti capo al *CP_2* e poi trasferiti,

attraverso varie vicende societarie e transattive, a Consulcoop/Assunzioni e quindi a **Pt_1** ribadisce le originarie domande formulate con l'atto di citazione, fondate sulle riserve iscritte in contabilità. L'atto dà conto delle diverse fasi del giudizio: il precedente arbitrato conclusosi con lodo favorevole al concessionario, poi annullato dalla Corte d'Appello di Napoli (sentenza n. 689/2014) per difetto di potestas iudicandi degli arbitri; il successivo giudizio di legittimità (Cass. n. 16127/2019) che ha confermato l'annullamento; le sospensioni del presente giudizio in attesa delle decisioni della Cassazione e le successive riassunzioni; nonché l'ordinanza del Tribunale che, alla luce delle sopravvenienze, ha disposto l'espletamento di nuova consulenza tecnica d'ufficio.

La comparsa illustra le numerose domande di condanna nei confronti del **Controparte_1** corrispondenti alle varie riserve: mancata corresponsione di parte dell'anticipazione contrattuale, maggiori oneri e costi per l'anomalo andamento dei lavori in più periodi, oneri per strade provvisorie e di accesso, maggiori oneri fideiussori, maggiori oneri finanziari e concessori per il protrarsi del vincolo, riaccredito di detrazioni ritenute illegittime, revisione prezzi, danni per ritardati pagamenti, mancato utile e lavori eseguiti ma non integralmente pagati. Viene chiesta inoltre la liquidazione degli interessi (anche ex artt. 35 e 36 d.P.R. 1063/1962) e della rivalutazione monetaria nonché, in via subordinata, il riconoscimento dei crediti a titolo di responsabilità extracontrattuale o di indebito arricchimento del **CP_1**.

Sul piano delle eccezioni, **Pt_1** contesta puntualmente le difese del **CP_1** l'asserita prescrizione dei crediti, la dedotta nullità o inopponibilità delle cessioni di credito e degli atti di trasferimento del ramo d'azienda, il

difetto di legittimazione attiva dell'attrice e la decadenza dalle riserve. In particolare, viene valorizzata l'ordinanza della Corte di Cassazione n. 6324/2023, che ha dichiarato l'inesistenza del fallimento del CP_2 [...], e la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 5885/2019, che ha riconosciuto la validità della cessione d'azienda e la titolarità dei rapporti e dei crediti in capo ai successivi aventi causa, con effetti diretti anche ai fini della legittimazione di Pt_1 nel presente giudizio.

La memoria di replica conclusionale, infine, è volta a confutare in maniera sistematica le difese svolte dal Controparte_1 nella propria comparsa conclusionale.

La Pt_1 ha denunciato l'atteggiamento dilatorio dell'Ente, ritenendo che la strategia difensiva del CP_1 sia volta a confondere i piani e a sovrapporre questioni eterogenee per distogliere l'attenzione dalle gravi inadempienze del CP_1 e dall'origine dei crediti del concessionario.

Sul tema centrale della legittimazione attiva, la memoria ribadisce che Pt_1 agisce quale cessionaria dei crediti e non quale subentrante nel rapporto concessorio; perciò la sua posizione non dipende dall'efficacia della clausola compromissoria né dalle questioni relative al subentro nel contratto.

Viene richiamata la stessa sentenza d'appello n. 689/2014, che aveva escluso la legittimazione all'arbitrato proprio in quanto Pt_1 era terza rispetto al patto compromissorio, ma cessionaria dei crediti verso il CP_1.

La memoria valorizza poi il giudicato esterno rappresentato dalla sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 5885/2019, resa tra CP_1 e Consulcoop/Assunzioni, che ha riconosciuto Consulcoop quale acquirente del ramo d'azienda dell'ex CP_2 e, dunque, titolare dei relativi

rapporti e debiti/crediti. Tale pronuncia, successiva e prevalente rispetto ai precedenti arresti, conferma la validità delle transazioni del 13 e 15 febbraio 1999 e delle cessioni di crediti, isolando l'argomento comunale della pretesa nullità per frode ai creditori del fallimento CP_2 .

Viene, inoltre, richiamato il principio di conservazione degli atti legalmente compiuti in sede concorsuale, che rende salvi gli atti della procedura anche a fronte della successiva declaratoria di inesistenza del fallimento IREC, con particolare riferimento: all'autorizzazione del Tribunale di Roma alla transazione, al consenso del curatore alla cessione dei crediti, alle comunicazioni inviate al CP_1 circa la titolarità dei crediti, ai pagamenti effettivamente eseguiti dal CP_1 in favore del cessionario, nonché alle autorizzazioni e sottoscrizioni inerenti la contabilità dei lavori e le riserve. Sotto il profilo sostanziale, la memoria insiste sulla fondatezza delle singole riserve e sulla correttezza delle pretese economiche già oggetto di CTU in sede arbitrale, ritenendo necessario valorizzare anche la nuova consulenza tecnica disposta dal Tribunale.

Pt_1 conclude, dunque, chiedendo il rigetto integrale delle eccezioni del Controparte_1 (prescrizione, decadenza, illegittimità delle riserve, difetto di legittimazione, inammissibilità delle domande) e la piena conferma delle domande di condanna già formulate, con riconoscimento di tutti i crediti azionati e dei relativi accessori.

All'esito dell'istruttoria e dell'esame della copiosa documentazione versata in atti, nonchè dello studio della dettagliata e complessa relazione tecnica, si ritiene di prendere a base dell'accoglimento della domanda la ipotesi 2 formulata in CTU con esclusione della riserva 2 e 2 bis e con il riconoscimento della

riserva 11. Le ragioni del mancato riconoscimento delle riserve 2 e 2 bis. All'uopo si evidenzia che le riserve n. 2 e n. 2 bis, pur oggetto di approfondita analisi da parte dei consulenti tecnici d'ufficio, non possono essere accolte. La loro non riconoscibilità discende da un complesso di ragioni giuridiche e fattuali che attengono sia alla tempestività e specificità della iscrizione in contabilità, sia agli effetti novativi e di rinegoziazione complessiva prodotti dalla convenzione del 30 marzo 1987.

Sotto il primo profilo, i consulenti hanno evidenziato come la riserva n. 2, relativa all'anomalo andamento dei lavori sino al 28 febbraio 1990, sia stata iscritta solo in data 8 aprile 1985 e quantificata in modo approssimativo con il SAL n. 9 del 1989. Tale ritardo nella formalizzazione e quantificazione comporta decadenza ai sensi degli artt. 35 e 36 del D.P.R. 1063/1962, che impongono al concessionario di formulare riserva immediatamente, con indicazione chiara e specifica del pregiudizio economico subito. Come affermato da costante giurisprudenza (Cass. civ., sez. I, 12 febbraio 2020, n. 3627; Cass. civ., sez. I, 9 ottobre 2018, n. 24840), la tardività o genericità della riserva determina la perdita del diritto al compenso o al risarcimento, trattandosi di requisito di ordine pubblico volto a garantire certezza nei rapporti di appalto.

Sotto il secondo profilo, rileva il valore novativo della convenzione n. 58403/1987, la quale ha ridefinito integralmente l'oggetto, i tempi e gli importi dell'intervento, con accettazione da parte del concessionario senza riserve. Tale comportamento negoziale, ai sensi dell'art. 1230 c.c. e della giurisprudenza consolidata (Cass. civ., sez. I, 22 agosto 2019, n. 21684; Cass. civ., sez. I, 7 aprile 2017, n. 9098), comporta effetto novativo e rinuncia

implicita a tutte le pretese relative al periodo anteriore. La mancata iscrizione di riserve al momento della sottoscrizione della nuova convenzione preclude ogni possibilità di riproposizione di domande economiche riferite a fatti pregressi, poiché la volontà delle parti di rinegoziare integralmente il rapporto assorbe e supera le pretese precedenti.

Analoghe considerazioni valgono per la riserva n. 2 bis, riferita alla sospensione dei lavori tra il 1° marzo 1990 e il 31 maggio 1993. La riserva è stata formulata solo dopo il verbale di ripresa del 31 maggio 1993 e, pertanto, in difetto del requisito di tempestività. Inoltre, come correttamente osservato nella CTU, parte delle sospensioni è imputabile a circostanze interne al concessionario (vicende societarie **CP_6**, incertezze sulla titolarità della concessione), sicché non può ravvisarsi responsabilità del **Controparte_1**. In applicazione del principio di causalità dell'inadempimento, sancito dall'art. 1218 c.c. e richiamato in materia di appalti pubblici da Cass. civ., sez. I, 9 ottobre 2015, n. 20227, il risarcimento per sospensione dei lavori presuppone che l'evento sia riconducibile a condotta colposa dell'Amministrazione; in difetto, ogni pretesa risarcitoria deve essere esclusa.

Ne consegue che le riserve n. 2 e n. 2 bis, pur ricostruite in via ipotetica nella relazione peritale - ipotesi 2) - devono essere dichiarate inammissibili e infondate, per difetto di tempestività, di specificità e di imputabilità causale. La decisione di non riconoscerle è dunque coerente con i principi di diritto affermati in materia di decadenza e rinegoziazione contrattuale, nonché con l'orientamento della Corte di Cassazione secondo cui il giudice, anche in presenza di CTU favorevole, non può prescindere dal rispetto delle

preclusioni sostanziali (Cass. civ., sez. I, 5 marzo 2021, n. 6128; Cass. civ., sez. I, 28 febbraio 2020, n. 5595).

Alla luce delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio tecnico-contabile quindi, le voci suscettibili di riconoscimento in favore della parte attrice, in quanto sorrette da idoneo fondamento tecnico e giuridico e, soprattutto, ricostruite sulla base delle scritture contabili e dei documenti contrattuali, si circoscrivono alle sole poste di seguito indicate: la Riserva n. 11;) gli interessi per ritardato pagamento dei lavori eseguiti, comprensivi del saldo lavori non corrisposto; gli interessi per ritardato pagamento dell'anticipazione contrattuale ex lege 25/1980 (Riserva n. 1). Ogni ulteriore riserva o pretesa, per come vagliata nella CTU, non può essere oggetto di liquidazione per difetto dei presupposti sostanziali e/o per le criticità afferenti alla tempestività e specificità della relativa iscrizione, secondo i canoni propri della contabilità dei lavori pubblici.

La CTU quantifica la Riserva n. 11 (danni da sospensione nel periodo 06/10/1994 – 27/12/1996) nell'importo complessivo di euro 1.791.705,88, quale somma capitale dovuta. Trattandosi di poste che, per natura e funzione, assumono connotati di debito di valore, la CTU applica il criterio degli interessi legali e della rivalutazione monetaria, calcolati dalla data di iscrizione della riserva sino alla data di introduzione del giudizio (07/05/2017), determinando a tale data accessori per euro 1.224.123,00. Ne consegue che la Riserva n. 11 deve essere riconosciuta nella misura di euro 1.791.705,88, oltre interessi e rivalutazione per euro 1.224.123,00 sino al 07/05/2017, e oltre gli ulteriori accessori dalla medesima data fino all'integrale soddisfo, secondo i criteri applicabili alla fattispecie. Per quanto

attiene ritardati pagamenti nell'ambito di appalti pubblici e concessioni, l'imputazione dei pagamenti parziali deve avvenire, in difetto di diversa e valida pattuizione, secondo la regola codicistica di cui all'art. 1194 c.c., che impone la prioritaria destinazione delle somme agli interessi maturati e solo in via successiva alla quota capitale. Tale criterio, correttamente seguito dalla CTU, evita che il debitore, mediante pagamenti frazionati imputati al capitale, sterilizzi la maturazione degli interessi di mora e assicura coerenza con la funzione compensativa e sanzionatoria degli accessori dovuti per il ritardo. Quanto ai tassi e alle decorrenze, la CTU richiama la disciplina speciale contrattualmente richiamata (artt. 35-36 del D.P.R. n. 1063/1962), ritenendo che essa regoli il rapporto anche nella fase successive all'introduzione del giudizio, in ragione del rinvio convenzionale, con conseguente irrilevanza, nella fattispecie, dell'invocazione di criteri diversi fondati su tassi "commerciali" di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. Applicando tali principi e computando gli interessi fino alla data del 07/05/2017, la CTU determina interessi per ritardato pagamento dei lavori eseguiti, comprensivi del saldo lavori non pagato, per euro 25.735.845,10. Su tale importo devono quindi riconoscersi gli ulteriori interessi previsti dall'art. 36 del D.P.R. n. 1063/1962 a decorrere dal 08/05/2017 e fino all'effettivo soddisfo.

Infine, la domanda relativa al ritardato pagamento dell'anticipazione contrattuale (Riserva n. 1) attiene a un'obbligazione pecuniaria che, per oggetto, si colloca nell'alveo dei debiti di valuta: il ritardo nell'adempimento comporta il riconoscimento degli interessi secondo la disciplina applicabile al rapporto, senza che l'istanza di corresponsione degli accessori sia soggetta,

per la sua intrinseca natura, all'onere decadenziale tipico delle riserve aventi ad oggetto pretese risarcitorie o maggiori compensi. In base ai conteggi CTU, gli interessi per ritardato pagamento dell'anticipazione ex lege 24/1980 sono determinati in euro 3.125.178,23. Inoltre, residua una quota capitale di euro 1.158.217,30 sulla quale maturano ulteriori interessi a decorrere dal 08/05/2017 e fino al soddisfo, per effetto del perdurante inadempimento.

In sintesi, per quanto precede, la liquidazione finale deve operare esclusivamente sulle seguenti voci, uniche risultanze riconoscibili alla stregua della CTU: riserva n. 11: euro 1.791.705,88, oltre interessi e rivalutazione per euro 1.224.123,00 sino al 07/05/2017, oltre i successivi accessori fino al soddisfo; interessi per ritardato pagamento dei lavori (comprensivi del saldo lavori non pagato): euro 25.735.845,10, oltre gli interessi ulteriori previsti dall'art. 36 del D.P.R. n. 1063/1962 dal 08/05/2017 al soddisfo; interessi per ritardato pagamento dell'anticipazione ex lege 24/1980 (Riserva n. 1): euro 3.125.178,23, oltre gli interessi ulteriori sulla somma capitale di euro 1.158.217,30 dal 08/05/2017 al soddisfo.

Si osserva la determinante rilevanza, nel caso di specie, della relazione di Consulenza Tecnica di Ufficio. Secondo costante giurisprudenza (Cass. civ., sez. III, 7.02.2019, n. 3680; Cass. civ., sez. II, 28.02.2020, n. 5595), infatti, la relazione del consulente tecnico d'ufficio, quando motivata e coerente con gli atti di causa, costituisce idoneo elemento di convincimento del giudice di merito, il quale può farla propria in sentenza.

Nel caso di specie, la CTU ha dato conto analitico dei criteri di calcolo e delle fonti documentali, risultando completa, imparziale e condivisibile.

Va detto, inoltre, che gli importi riconosciuti sono soggetti a rivalutazione monetaria e interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c., nonché agli interessi moratori di cui agli artt. 35 e 36 D.P.R. 1063/1962, con decorrenza dalle singole maturazioni fino al saldo effettivo.

Le spese di giudizio seguono la reciproca soccombenza – compensate per un terzo – e liquidate ex D.M. n.44/2014 e s.m.i. come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Napoli – Decima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da *Parte_1* contro il *Controparte_1* ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita:

- accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto,

- condanna il *Controparte_1* al pagamento in favore di *Parte_1*

delle seguenti somme: **€ 1.791.705,88** (Riserva 11), oltre agli interessi e rivalutazione per **€ 1.224.123,00** sino alla data del 07/05/2017, oltre agli interessi e alla rivalutazione successivi fino al soddisfo; **€ 25.735.845,10**, oltre gli interessi previsti dall'art. 36 del D.P.R. n. 1063 del 1962 dal 08/05/2017 fino al soddisfo, per gli interessi per ritardato pagamento lavori comprensivi del saldo lavori; **€ 3.125.178,23** (Riserva 1) oltre gli interessi ulteriori su € 1.158.217,30 dal 08/05/2017 al soddisfo, per il ritardato pagamento dell'anticipazione ex Lege 24/80, e così per complessivi **€ 31.876.852,21** (Euro-trentunomilioniotto-cento-settantaseimilaottocentocinquanta due/21).

- Compensa per un terzo le spese di lite e condanna il *Controparte_1* al pagamento in favore dell'attore del residuo (due terzi) pari a € 79.381,00 per

compensi professionali, oltre spese di lite per €1.686,00, oltre al rimborso forfettario spese generali in ragione del 15% sui compensi liquidati, IVA e CPA come per legge, con attribuzione agli avv.ti prof. Bruno Capponi e Domenico Di Falco dichiaratisi antistatari.

- Condanna il *Controparte_1* a rifondere all'attore i due terzi delle spese di CTU, come liquidate con separato decreto emesso in corso di causa.

Così deciso in Napoli, addì 13.01.2026.

Il Giudice

dott.ssa Maria Esposito

L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale e depositato in via telematica.